

## Art. 5. Servizi integrativi.

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.
2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.
4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie. <sup>(9)</sup>

---

(9) Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.